



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE DI SEQUESTRO E CONFISCA

## Art. 4 (Allegato)

### Versamento delle somme ripartite

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalita' di trasferimento elettronico dei fondi. 2. La corresponsione di tali somme sara' effettuata: (a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino; (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.

Versione in vigore dal 18 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

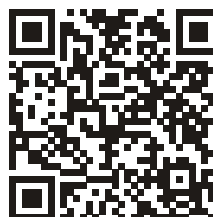
|               |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca |
| Estremi       | Legge 8 aprile 2024, n. 51                                                                                                                                                                                                |
| Partizione    | Allegato                                                                                                                                                                                                                  |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2024                                                                                                                                                                                     |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-51-2024/allegato-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it